

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/2001

SOMMARIO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE.....	1
GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/2001.....	1
Parte Generale.....	5
1.1 Premessa.....	5
1.2 Presentazione della SOCIETÀ VILLA ALBA S.R.L.....	5
PARTE I.....	9
CAPO I.....	9
AMBITO APPLICATIVO E CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	9
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: CONTENUTI ED EFFETTI AI FINI DELL'ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ'.....	10
NECESSITÀ DI ISTITUIRE UN ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11
CAPO II.....	11
IL DECRETO 231/01 ED IL SUO EXCURSUS NORMATIVO.....	11
LE SANZIONI APPLICABILI.....	15
PARTE II.....	17
CAPO I.....	17
FINALITÀ PERSEGUITE CON L'ADOZIONE DEL MODELLO.....	17
ASPETTI RILEVANTI PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO.....	18
CAPO II.....	19
ADOZIONE DEL MODELLO.....	19
DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	19
FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	20
CAPO III.....	21
NOMINA E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
ORGANISMO DI VIGILANZA: CAUSE DI INELEGGIBILITÀ' E/O DECADENZA.....	21
COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	22

RIUNIONI, DELIBERAZIONI E REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	23
FLUSSI INFORMATIVI "VERSO" E "DA" L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24
REFERENTI INTERNI.....	25
PARTE SPECIALE.....	27
PREMESSA.....	27
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE E L'ORGANIGRAMMA	27
I reati configurabili ex D. Lgs 231/2011 ed i processi sensibili.....	32
REATI NEI RAPPORTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 DEL DECRETO)	35
AREE A RISCHIO E PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 24 e 25 D.LGS 231/2001	39
Le aree di rischio individuate sono:.....	41
LE ATTIVITA' ED I PROCESSI STRUMENTALI.....	43
2.REATI SOCIETARI (ART. 25 ter D.LGS 231/01).....	46
AREE A RISCHIO E PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25 ter D.LGS 231/2001	52
REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO (Art. 25 Septies del Decreto).....	55
4.REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 octies del Decreto)	60
AREE A RISCHIO E PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25 octies del Decreto	63
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 bis del Decreto)	65
AREE A RISCHIO E PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 24 bis del Decreto.....	70
REATI DI FALSO NUMMARIO (Art. 25 bis del Decreto)	73
AREE A RISCHIO E PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25 bis del Decreto.....	74
REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (Art. 25 quater del Decreto)	75
AREE A RISCHIO E PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25 quater del Decreto.....	75
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (art. 25 Duodecies del Decreto).....	76
AREE A RISCHIO E PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25 Duodecies del Decreto	76

REATI AMBIENTALI (art. 25 Undecies del Decreto)	78
AREE A RISCHIO E PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25 undecies del Decreto	89

PARTE GENERALE

1.1 PREMESSA

Tutte le azioni svolte all'interno della Società Villa Alba S.r.l., per il contesto sanitario in cui lo stesso opera, sono scandite da codici deontologici e comportamentali delle diverse professionalità. Presupposto fondamentale per un comportamento etico-professionale è un "pensare etico" in cui si riflettono tutte le azioni che fanno parte della quotidianità di tutti i partecipanti all'attività imprenditoriale, ed è proprio sulla base di tale consapevolezza che la Villa Alba ha deciso di adeguare il sistema organizzativo al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come suggerito dal D.lgs 213/01, per rendere nota la nostra volontà di agire nel rispetto di tutte le leggi e, conseguentemente, impedire che possa essere commesso un comportamento illecito all'interno del nostro operato.

1.2 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ VILLA ALBA S.R.L

La Villa Alba S.r.l., appartenente al Gruppo INI Spa, che nasce nel 1947 quando il Prof. Delfo Galileo Faroni aprì il suo primo studio medico a Roma.

La Villa Alba S.r.l. è una società che raggruppa centri di Riabilitazione Residenziale, Semiresidenziale ed Ambulatoriale principalmente per disabili ed invalidi civili, e centri di assistenza specialistica. La Società, già detentrici di rapporti convenzionali con vari enti di assistenza (ex mutue) e successivamente con le UU.SS.LL., oggi lavora in regime di accreditamento, per gli assistiti del SSN e quindi per conto dell'ASL.

Fin dalla sua creazione, la società Villa Alba è orientata verso valori etici primari, volti alla promozione non solo della Salute fisica in senso stretto, ma anche di un benessere psico-fisico frutto di una visione dell'individuo olistica, ossia orientata all'individuo in tutte le sue dimensioni psico-fisiche.

Con queste finalità, la società Villa Alba mira alla crescita integrale degli ospiti con un progetto educativo riabilitativo, che ha come centro la persona umana perché possa realizzare, nella misura più piena possibile, quella autonomia che consenta un adeguato inserimento nella vita civile e nell'attività sociale.

L'obiettivo primario generale è la Cura degli Assistiti, intesa come prevenzione, salvaguardia e recupero funzionale della salute, con l'erogazione di prestazioni ad alta specializzazione e con un impegno continuo a:

- garantire professionalità e tecnologie all'avanguardia e in costante aggiornamento,
- ridurre al minimo le attese e le formalità necessarie per l'accesso ai servizi,
- rispettare la dignità dell'Assistito in tutti i momenti del vivere quotidiano, favorendo l'umanizzazione dei rapporti, la tutela della riservatezza e il superamento di ogni barriera,
- informare correttamente e chiaramente l'interessato e il suo Medico curante su tutto quanto concerne lo stato di salute e l'eventuale progetto terapeutico e/o riabilitativo,

- promuovere il comfort e l'accoglienza,
- effettuare periodiche rilevazioni del gradimento degli utenti sui servizi offerti.

Per raggiungere tali obiettivi la Villa Alba Srl cura, con particolare attenzione, la professionalità e la competenza delle sue risorse umane, in modo da assicurare efficienza ed efficacia tecnico-organizzativa, integrando tali professionalità con continui supporti formativi.

Dal 2000 la Villa Alba Srl, dopo aver intrapreso un progetto di miglioramento delle Qualità dei servizi offerti, ispirato alla applicazione della normativa ISO 9001, ha ottenuto per tutte le sue strutture dapprima l'acquisizione ufficiale del riconoscimento internazionale denominato "Certificazione UNI EN ISO 9001: 2000 da parte dell'Ente Certificatore CSQ di Milano, e più recentemente la Certificazione UNI EN ISO 9001: 2008 da parte dell'ente Certificatore Certiquality".

Tale riconoscimento ha dato un ulteriore impulso al cammino verso l'eccellenza intrapreso dalla struttura, orientata al costante miglioramento dei servizi sanitari erogati ed in generale al perseguimento di reali benefici per l'assistito attraverso una gestione per processi, caratterizzata dal continuo raggiungimento di obiettivi chiari, definiti e misurabili.

Le divisioni operative della Villa Alba S.r.l., attualmente quattro, sono accreditate a svolgere le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie specialistiche:

1. Visite specialistiche
2. Trattamenti FKT
3. Ambulatoriale (Specialistica e di Diagnostica).
4. Riabilitazione motoria e neuromotoria
5. Neuropsichiatria Infantile

Le attività sanitarie sono in parte svolte in regime di accreditamento con il SSN e in parte nei confronti del settore privato (solo autorizzate), erogando singole prestazioni richieste dai privati a pagamento, sia diretto sia sotto forma di convenzioni stipulate con i principali istituti assicurativi.

La più grande sede della Villa Alba Srl, la divisione di Fonte Nuova dispone di n. 120 posti letto in regime residenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e n. 50 posti di riabilitazione in regime semiresidenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e 30 in regime non residenziale (domiciliare e ambulatoriale).

Tutte le divisioni sono dotate dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e negli anni sono sempre state definitivamente accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

In particolare:

- Villa Alba divisione Fonte Nuova - centro di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, DCA n. 321 del 5 luglio 2013
- Villa Alba divisione Veroli - centro di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, DCA 304/2014;
- Villa Alba divisione Istituto Cure Fisiche - Centro storico, DCA n. 365 del 29 luglio 2015; DCA n. 27/2016, DCA 298/2017;
- Villa Alba divisione Casilina – Istituto di cure fisiche, DCA n. 89 del 18 marzo 2014; DCA 348/2017.

A seguire il dettaglio delle prestazioni fruibili in ciascuna delle strutture della Villa Alba:

Struttura	Localizzazione	Prestazioni di ricovero	Prestazioni ambulatoriali
Villa Alba Fonte Nuova	Via Nomentana 432 - Fonte Nuova (RM) ASL RM G	Riabilitazione in regime residenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, Riabilitazione in regime semiresidenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	Riabilitazione ambulatoriale per persone con disabilità
Villa Alba Veroli	Via Foiano 34 - Veroli (FR) ASL FR	Riabilitazione in regime semiresidenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	Riabilitazione ambulatoriale per persone con disabilità
Villa Alba Orlando	Via V.E. Orlando 75 - Roma ASL RM A	Presidio di prestazioni specialistica ambulatoriale e terapia fisica.	Medicina Fisica e Riabilitativa. Visite specialistiche: Allergologia, Andrologia, Angiologia, Cardiologia e ECG, Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Endocrinologia, Neuropsichiatria Infantile, Medicina dello Sport, Psichiatria, Ginecologia, infettivologia ed Epatologia, Neurochirurgia, Urologia, Pneumologia, Chirurgia Generale, Oculistica, Oncologia, Otorinolaringoiatria, Medicina Fisica e Riabilitazione, Neurologia e EMG, Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia, Diabetologia, Nefrologia, Centro Cefalee e Chirurgia Plastica
Villa Alba	Via Casilina	Presidio di prestazioni	Medicina Fisica e Riabilitativa, Diagnostica

Casilina	1290 – Roma ASL RM B	specialistica Ambulatoriale e terapia fisica	per immagini
----------	-------------------------	--	--------------

La Società è **amministrata** da un Consiglio di Amministrazione, nominato il 02 aprile 2015, composto da:

Prof. Delfo Galileo Faroni - Presidente

Sig.ra Nadia Proietti – Amministratore Delegato

Dott. Cristopher Faroni – Consigliere

Dott.ssa Jessica Faroni – Consigliere

L'attuale **Collegio Sindacale**, incaricato anche della revisione legale, è stato nominato il 07 novembre 2016 ed è composto da un Sindaco unico:

Dott. Tito Flavio Scibetta

La sede legale della Società Villa Alba è sita in Roma, 00185, via Vittorio Emanuele Orlando n. 75.

Telefono: 06.94534700

Fax: 06.94534735

Sito web: www.gruppoini.it

E-mail: info@gruppoini.it

PEC: villa.alba@pec.gruppoini.it

PARTE I

CAPO I

Il decreto legislativo 231/2001: presupposti normativi della responsabilità amministrativa dell'ente e requisiti necessari ai fini dell'esonero.

AMBITO APPLICATIVO E CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (d'ora in avanti il D.lgs 231/01 o il Decreto) attuativo dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, introduce nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per reati tassativamente indicati quali reati "presupposto" e commessi, nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (art. 5 comma 1, lett. a)
- da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (art. 5 comma 1, lett. a)
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art. 5, comma 1, lett. b)

Tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica che materialmente commette l'illecito; essa è accertata nel corso e con la garanzia del processo penale, all'interno del quale l'ente è equiparato alla persona dell'imputato, dallo stesso giudice competente a conoscere del reato commesso dalla persona fisica.

La nuova responsabilità amministrativa, che mira soprattutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di alcune fattispecie criminose, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale dell'ente, onde garantirne la reale "afflittività". L'applicazione della disciplina può comportare per l'ente sanzioni che, nei casi più gravi, determinano la comminazione di sanzioni interdittive anche in via cautelare, quali la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la PA, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione da agevolazioni o finanziamenti pubblici ed il divieto di pubblicità.

Ai fini dell'integrazione della responsabilità dell'ente, come già specificato, è necessario che tali reati siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (il cd criterio di imputazione oggettiva; art 5) e che sotto il profilo soggettivo siano riconducibili ad una sorta di colpa in organizzazione.

Il concetto di "interesse" si riferisce al fine che muove l'autore dell'illecito che agisce prefigurandosi sin dall'inizio un'utilità per l'ente, anche se poi questa non si è concretizzata. Il concetto di "vantaggio", invece, si prefigura come utilità concreta che si realizza, a prescindere dal fine perseguito dall'autore materiale del reato, e, dunque, anche quando il soggetto non abbia agito specificamente a favore dell'ente.

La c.d. colpa in organizzazione, alla cui sussistenza si ricollega il giudizio di responsabilità, si riscontra in capo all'ente quando quest'ultimo non ha elaborato ed attuato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione-gestione del rischio-reato. L'accertamento di tale aspetto varia a seconda della posizione che il soggetto autore del reato riveste all'interno della struttura. Infatti, il decreto stabilisce che l'ente sarà ritenuto responsabile del reato commesso dal sottoposto se esso è stato reso possibile "dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza", ritenendosi quest'ultima esclusa "se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (art. 7)". Pertanto, la colpa in organizzazione è posta come *onus probandi* a carico dell'accusa.

Diverso è il caso del reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente ad opera di soggetti che rivestono funzioni apicali (art. 6). In tal caso si assiste ad un'inversione dell'onere probatorio, in quanto dovrà essere l'ente a dimostrare di essersi adoperato al fine di prevenire la commissione di reati da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume che abbiano agito secondo la volontà d'impresa (art 6).

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, tuttavia, prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati.

Il sistema introdotto prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: CONTENUTI ED EFFETTI AI FINI DELL'ESONERO DELLA RESPONSABILITA'

In base all'art. 6 del Decreto, l'esonero della responsabilità consegue alla prova da parte dell'Ente della sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Inoltre, il contenuto del Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal D.lgs 231/2001;
- prevedere specifici protocolli e procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul

- funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso D. Lgs. 231/2001 prevede che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

NECESSITA' DI ISTITUIRE UN ORGANISMO DI VIGILANZA

Come ulteriore adempimento ai fini dell'esonero della responsabilità ex D. Lgs 231/2001, l'art. 6 prevede l'istituzione di un Organismo (d'ora in avanti Odv) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Si ritiene allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nel controllo che sia preferibile assegnare all'Organismo prescelto un campo di azione generalizzato, demandandogli anche il compito di vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei sottoposti.

Come già detto, deve trattarsi di un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, sicché si ritiene che esso debba trovarsi in posizione di terzietà ed indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente.

Ulteriori requisiti da soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni da parte dell'Organismo sono la professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali e la continuità di azione. A tal fine, i componenti del suddetto organo devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare collegialmente un controllo operativo ed una supervisione, nei limiti stabiliti dal Modello, sicuri ed efficaci relativamente a tutte le procedure aziendali sottoposte a vigilanza. L'Organismo può, per particolari problematiche, avvalersi, se necessario, della collaborazione di esperti, ai quali sarà conferita dalla Società specifica consulenza.

Va osservato, come i poteri di iniziativa e di controllo attribuito all'Organismo di Vigilanza siano da intendersi esclusivamente preordinati alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali e dipendenti) delle specifiche procedure stabilite nel Modello e non vi sia pertanto alcuna interferenza con i poteri di gestione attribuiti all'organo amministrativo. L'Odv non è il controllore dell'Organo Amministrativo, ma si occupa di verificare la funzionalità e l'operatività del Modello.

CAPO II

Decreto Legislativo 231/01 e le sanzioni applicabili

IL DECRETO 231/01 ED IL SUO EXCURSUS NORMATIVO

Come detto, la responsabilità dell'Ente è collegata al compimento, da parte della persona fisica, solo di determinate fattispecie di reato, il cui novero si è andato progressivamente estendendo rispetto alla versione originaria del Decreto.

Nella formulazione iniziale, il decreto, in attuazione dei principi espressi nella *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri* e nella *“Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali”*,

prevedeva agli artt. 24 e 25, quali reato “presupposto” della responsabilità dell’Ente, le seguenti fattispecie:

1. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.); truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 1 n. 1 c.p.)
2. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.)
3. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
4. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)
5. Concussione (art. 317 c.p.)
6. Corruzione per un atto di ufficio (art. 318 c.p.)
7. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
8. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Successivamente, il legislatore, pur operando una scelta parziale rispetto alla delega contenuta nella legge sopra citata, è intervenuto a più riprese sul tema, ampliando il novero dei reati presupposto. In particolare:

- a) la Legge 23 novembre 2001, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro” ha aggiunto al decreto l’art. 25 *bis* relativo ai reati di falso in moneta, carte di credito e valori bollati;
- b) nell’ambito della più vasta riforma del diritto societario, il D. Lgs. 61/2002, entrato in vigore il 16 aprile 2002, con l’inserimento dell’art. 25 *ter*, ha esteso la responsabilità amministrativa dell’ente anche per la commissione dei seguenti reati societari previsti dal codice civile: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c. commi 1 e 2), falso in prospetto (art. 2623 c.c. commi 1 e 2) poi abrogato dalla Legge 262 del 28/12/2005, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c. commi 1 e 2), impedito controllo (art. 2625 c.c), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c), operazioni in giudizio dei creditori (art. 2629 c.c), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis), introdotto dall’art. 31 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c), indebita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c), aggio (art. 2637 c.c), ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c commi 1 e 2)
- c) la legge di ratifica ed esecuzione della “*Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre del 1999*” del 27 gennaio 2003 n°21 con l’art 25 *quater*, ha introdotto i reati relativi al terrorismo e all’eversione dell’ordine democratico;
- d) la Legge n. 228 dell’11 agosto 2003 ha introdotto all’art. 25 *quinqies* i reati relativi alla tratta delle persone;
- e) La Legge n. 62 del 2005, introducendo l’art. 25 *sexies*, ha ampliato la sfera di responsabilità degli enti anche ai casi di reati di manipolazione del mercato ed *insider trading*;
- f) la Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" all’art. 10 ha esteso la responsabilità amministrativa dell’ente anche ai c.d reati transnazionali; nella lista dei reati-presupposto

sono entrate a far parte ipotesi connotate dal carattere della “trasnazionalità”, come definito dall’art.3, aventi ad oggetto la commissione dei seguenti reati: associazione per delinquere, associazioni per delinquere finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o finalizzati al traffico illecite di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione di tipo mafioso, favoreggiamento personale, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed in materia di immigrazione clandestina;

- g) la Legge n. 123 del 3 agosto 2007 con l’art. 9 ha aggiunto al Decreto 231 l’art. 25 *septies* che prevede la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro. Successivamente il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante attuazione dell'articolo 1 della legge n.123/2007, con l'art. 30 ha precisato i requisiti del modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità dell'ente per illecito amministrativo dipendente da reato sulla sicurezza sul lavoro;
- h) il D. Lgs. 231 del 2007, in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha introdotto nella disciplina del D. Lgs. 231/2001 l’art. 25 *octies*, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale;
- i) la legge 18 marzo 2008 n. 48 recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, ha introdotto l’art. 24 *bis* al Decreto 231/01, intitolato “Delitti informatici e trattamento illecito dei dati”.
- j) Con la Legge 2 luglio 2009 (Pacchetto sicurezza) l’art. 59, dopo l’art. 24-bis del decreto legislativo 231/2001, viene inserito l’art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata) che prevede la responsabilità degli enti: 1. in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; 2. in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; 3. nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno; 4. se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3. Con la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 (G.U n. 176 del 31 luglio 2009) l’art. 15 ha integrato l’art. 25 bis, che già prevedeva i reati di falsità in monete, in carte di credito e in valori di bollo, con la responsabilità degli enti per i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, di cui all’art. 473 del codice penale e per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, di cui all’art. 474 del codice penale. Inoltre la stessa norma ha inserito l’art. 25 bis 1, che prevede la responsabilità degli enti per i delitti contro l’industria ed il commercio. In dettaglio sono richiamati i seguenti articoli del codice penale: - art. 513 Turbata libertà dell’industria e

- del commercio; - art. 513-bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza; - art. 514 Frodi contro le industrie nazionali; - art. 515 Frode nell'esercizio del commercio; - art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; - art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; - art. 517-ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; art. 517-quater Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
- k) Infine la stessa norma ha inserito l'art. 25 nonies, che prevede la responsabilità degli enti per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore. In dettaglio sono richiamati i seguenti articoli della Legge n. 633/1941: art. 171; art. 171-bis; art. 171-ter; art. 171-septies e art. 171-octies.
- l) Il Consiglio dei Ministri, in data 7 luglio 2011 ha approvato il D. Lgs n. 121 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 1 agosto 2011 ed entrato in vigore, dopo la normale "vacatio legis", in data 16 agosto 2011. Il decreto legislativo, all'art. 1 inserisce "Modifiche al Codice Penale" ed all'art. 2 presenta alcune integrazioni al D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231 che provvediamo ad indicare: 1. viene inserito l'art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). Questo è il testo: "In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"; 2. viene inserito l'art. 25-undecies (Reati ambientali) che prevede sanzioni pecuniarie in quote, tipiche del D. Lgs 231, per la violazione di una serie di articoli del codice penale. Le fattispecie di reato introdotte da questo articolo possono essere così riepilogate:
- distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti;
 - tratta di specie in estinzione;
 - scarico acque reflue;
 - rifiuti;
 - inquinamento di suolo, sottosuolo, acque;
 - emissioni in atmosfera;
 - sostanze lesive dell'ozono;
 - inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di sostanze inquinanti).
- m) L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 ha avuto come effetto l'ampliamento dei reati presupposto che fanno scattare il regime di responsabilità amministrativa previsto dal D.Lgs 231. Le fattispecie riguardano i reati collegati all'immigrazione, come previsti dal Testo Unico sull'immigrazione all'art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si tratta delle ipotesi aggravate del reato che riguarda il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso di soggiorno scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo. Oppure trattasi di permesso di soggiorno revocato o annullato.
- n) L'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012 n. 190 conosciuta anche " Legge anticorruzione" ha modificato il testo degli art. 25 e 25 ter del D.Lgs 231. Le modifiche all'art. 25 consistono nell'inserimento nella rubrica, dopo la parola "concussione" delle parole seguenti: "induzione indebita a dare e promettere utilità" e nell'aggiunta al comma "319 ter, comma 2", delle seguenti parole: "319 quater". All'art. 25 ter comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta il seguente periodo: "s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal 3° comma dell'Art. 2635 del c.c.; la sanzione pecuniaria è prevista da

- 200 a 400 quote.
- o) La legge 15 dicembre 2014 n. 186, in vigore dall'1.1.2015, ha modificato l'art 648 ter sull'autoriciclaggio includendolo nel catalogo dei reati presupposti della responsabilità ex D. lgs 231/01.
 - p) La legge 22 maggio 2015 n. 68, con l'introduzione all'interno del codice penale del Titolo VI bis, dedicato ai reati contro l'ambiente, ha modificato l'art. 25 undecies del decreto 231/2001, aggiungendo le nuove fattispecie tra i reati presupposto.
 - q) La legge 27 maggio 2015 n. 69, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di stampo mafioso e di falso in bilancio, ha modificato i reati di false comunicazioni sociali con particolare riferimento al c.d falso in bilancio.

LE SANZIONI APPLICABILI

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale è assai articolato. Si prevedono, infatti:

- 1) sanzioni pecuniarie;
- 2) sanzioni interdittive;
- 3) confisca;
- 4) pubblicazione della sentenza.

A loro volta le sanzioni interdittive consistono:

- a) nell'interdizione dall'esercizio di attività;
- b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sono sanzioni che, in grandissima parte, provengono dal diritto penale, ove quella pecuniaria vi assolve la funzione di pena principale mentre la gran parte delle sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza sono considerate pene accessorie. Per quanto riguarda la confisca va segnalato che essa è applicabile anche nella forma per equivalente.

La sanzione pecuniaria – che costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reati – viene comminata con il sistema per quote in un numero non inferiore a cento, né superiore a mille, con valore variabile della singola quota da un minimo di 258 ad un massimo di 1549 euro. Attraverso tale sistema ci si propone l'adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche dell'ente mediante un meccanismo commisurativo bifasico, nel rispetto dei limiti massimi astrattamente previsti dalla legge.

La valutazione si articola in due fasi: nella prima si considera la gravità dell'illecito, mediante l'utilizzazione di alcuni criteri che ricomprendono la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti ovvero per eliminare o

attenuare le conseguenze del fatto; nella seconda si determina l'ammontare della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive si applicano, al contrario di quelle pecuniarie, solo in relazione ad alcuni reati e al ricorrere di almeno uno dei seguenti casi: *a)* l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e questo sia stato commesso da soggetti in posizione apicale; ovvero se posto in essere dai c.d. sottoposti, la realizzazione del reato sia stata determinata o, comunque, agevolata da gravi carenze organizzative (si noti come la sufficienza della mera "agevolazione" dovuta a carenze organizzative rischi di sminuire fortemente la portata del requisito richiesto, sebbene debba comunque trattarsi di carenze gravi); *b)* ove si tratti di reiterazione degli illeciti (che si ha allorquando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito, nei cinque anni successivi alla condanna ne commette un altro). Ai fini della determinazione delle sanzioni interdittive (tipo e durata) si applicano gli stessi criteri stabiliti per le sanzioni pecuniarie.

È importante sottolineare che le misure interdittive, ai sensi dell'art. 45, sono applicabili all'ente anche in via cautelare, al ricorrere di gravi indizi di responsabilità dell'ente e quando vi sia il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede.

PARTE II

CAPO I

Il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: Finalità e analisi preliminare dei rischi

FINALITA' PERSEGUITE CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

La Villa Alba S.r.l è sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare una cultura di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria immagine e posizione, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti, e partner d'affari.

A tal fine la Villa Alba ha avviato un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già esistenti alle finalità previste dal decreto, e ad integrare i principi comportamentali e le procedure già adottate.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello, oltre a realizzare la condizione esimente dalla Responsabilità stabilita dalla Legge, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società affinché tengano comportamenti corretti e trasparenti nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, la Villa Alba si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle aree di attività a rischio-reato, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello organizzativo, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni disciplinari ed eventualmente anche penali, nonché di poter esporre la Società per la quale operano a sanzioni amministrative;
- consentire alla Società, grazie ad una azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire ovvero impedire ad altri la prosecuzione della commissione dei reati stessi;
- contribuire a far comprendere il senso dell'organizzazione di cui si è parte, attraverso il rispetto dei ruoli, delle regole e delle modalità operative, nella consapevolezza delle conseguenze in termini di responsabilità che comportano le decisioni assunte per conto della Villa Alba.

Nell'ottica della realizzazione di un programma di interventi sistematici e razionali per la definizione del Modello organizzativo e di controllo, la Villa Alba ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette "attività a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

Successivamente all'individuazione delle attività "a rischio", la Villa Alba ha tenuto conto, nell'elaborazione del Modello:

- a) delle prescrizioni del Decreto n. 231 del 2001;
- b) della prima elaborazione giurisprudenziale formatasi circa l'individuazione dei parametri idonei per poter giungere ad un vaglio di piena adeguatezza di un Modello Organizzativo;
- c) delle indicazioni contenute nel Codice di Comportamento A.I.O.P approvato dal Ministero della Giustizia in data 02/11/2014 e successivamente in data 24/06/2009, nonché delle Linee Guida A.I.O.P, così come aggiornate nel corso del 2014 e sottoposte al giudizio di idoneità presso il Ministero della Giustizia.

A partire da questa mappatura sono stati analizzati tutti i Sistemi di Controllo esistenti al fine di valutarne le capacità preventive per poterle adeguare all'obiettivo del Modello, cioè trasformare il rischio potenziale iniziale in un rischio residuo prossimo a zero armonizzando i processi aziendali ai processi di prevenzione "attiva" dei reati". Parte integrante del Modello, infatti, sono i regolamenti ed i protocolli preventivi per ogni fattispecie di reato, con particolare attenzione a quelli rivolti contro la Pubblica Amministrazione e ai reati societari.

Essendo già in uso presidi preventivi e protocolli gestionali all'interno delle strutture, si è verificato che siano questi a rispondere agli obiettivi del D. Lgs. 231/01, con le opportune modifiche e/o integrazioni adottate. Per tali motivi, il Modello è stato strutturato in armonia con il Sistema Qualità poiché i suoi regolamenti e protocolli fanno già parte della realtà aziendale. Al suo interno, infatti, trovano integrazione tutti i presidi previsti dal D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza), dal D. Lgs. 196/2003 (Testo Unico per la Privacy), dal D.Lgs. 187/2000 (Legislazione in materia di Radioterapia) e D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico di Legislazione Ambientale).

ASPETTI RILEVANTI PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO

La Villa Alba ha individuato gli aspetti rilevanti per la definizione del Modello. Tali aspetti sono i seguenti:

- Mappa dei processi e delle attività aziendali "sensibili", ossia di quelle nel cui ambito è più frequente l'astratta possibilità di commissione degli illeciti di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- Analisi dei protocolli e regolamenti in essere e definizione delle eventuali integrazioni per una più efficace attività di prevenzione;
- Progettazione ed applicazione del sistema di prevenzione dei reati;
- Identificazione dell'Organismo di Vigilanza con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento ed osservanza del Modello;
- Definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- Elaborazione di un sistema disciplinare atto a sanzionare la mancata osservanza delle misure indicate nel Modello;
- Attività di informazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- Aggiornamento periodico del modello.

In adempimento al D.Lgs 231/01, il Modello rispetta i seguenti principi:

- Tracciabilità documentale di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs 231/01;

- Il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- La definizione di poteri e deleghe coerenti con le responsabilità assegnate;
- Individuazione delle aree di attività a rischio ed istituzione di appositi “presidi” preventivi specifici per ogni categoria di attività, volti a prevenire la commissione dei reati contemplati nel decreto per un controllo *ex ante*;
- L’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l’efficace e corretta attuazione del Modello;
- Comunicazioni all’Organismo di Vigilanza da parte di tutta l’Azienda sull’attuazione del modello;
- Verifica costante del corretto funzionamento del Modello ed aggiornamento periodico in base a modifiche e/o integrazioni apportate al D.Lgs 231/01
- Attività di sensibilizzazione, comprensione ed attuazione a tutti i livelli aziendali delle regole definite

CAPO II

Adozione e diffusione del Modello

ADOZIONE DEL MODELLO

Conformemente al disposto dell’art. 6 comma 1 lett. a) del Decreto, in base al quale il Modello è atto di emanazione dell’organo dirigente, il Consiglio di Amministrazione della Villa Alba S.r.l. ha adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo in data 01/08/2015, e, contestualmente all’approvazione del Modello, ha istituito nello stesso consiglio l’Organismo di Vigilanza interno (“Organismo di Vigilanza” o anche “Odv”), con il compito di vigilare sul funzionamento, sulla efficacia e sulla osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento.

L’adozione e l’efficace attuazione di tale sistema non solo consente alla Villa Alba di beneficiare dell’esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma riduce, altresì, il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001.

Come già specificato, essendo il presente Modello “un atto di emanazione dell’organo dirigente”, le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, a cui peraltro è riconosciuta la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell’efficacia del Modello, è obiettivo della società Villa Alba garantire la massima diffusione e pubblicità dei contenuti del documento a tutti i soggetti che ne sono destinatari.

In particolare, le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente Modello unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all’attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

A tal fine, la Villa Alba si impegna a:

- Inviare a tutto il personale una comunicazione relativa all’adozione del presente modello

- nonché copia del presente modello;
- Pubblicare il modello sul sito *intranet* aziendale e nell'apposito spazio del programma INAZ "Risorse Umane";
 - Consentire la consultazione di una copia cartacea del Modello conservata presso la sede legale della Società;

Quanto all'informativa per i collaboratori esterni, la Villa Alba si impegna a comunicare e diffondere il contenuto del Modello ed i principi etici che informano la propria azione ai principali fornitori, collaboratori esterni e terzi in generale con i quali collabora abitualmente. A tal proposito, saranno forniti ai soggetti esterni apposite informative relativamente all'esistenza del Modello.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Presupposto fondamentale del Modello per il raggiungimento dell'obiettivo a cui è preposto, è che tutte le parti interessate nell'attività della Villa Alba S.r.l., non solo conoscano e condividano i principi etici ispiratori, ma si impegnino a rispettarli e a mettere in atto tutti i presidi preventivi esistenti.

Tutti i soggetti interni destinatari del Modello e del Codice Etico dovranno essere istruiti e formati in merito ai contenuti del presente documento e ai comportamenti da tenere nelle situazioni a rischio di reato individuate.

La formazione del personale sarà gestita dal Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, e sarà articolata sui seguenti livelli:

- Seminario iniziale che prevede l'illustrazione del D.Lgs 231/2001, del Codice Etico e del Modello;
- Corsi di aggiornamento a cadenza periodica, in relazione ad integrazioni o modifiche normative, modifiche organizzative e/o procedurali;
- Informativa nella lettera di assunzione.

La formazione ed il seminario potranno essere differenziati a seconda che siano rivolti al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza, ovvero ad altri dipendenti, ed anche in relazione alla misura del rischio nell'area in cui gli stessi operano.

La Villa Alba provvederà a rendere noto nel corso di tali attività che i destinatari della formazione sono tenuti a conoscere i contenuti del Modello e del Codice Etico e a contribuire, in relazione al ruolo ed alle responsabilità rivestite, alla loro corretta attuazione e a segnalare eventuali carenze.

I soggetti destinatari dei corsi sono tenuti a parteciparvi e la mancata partecipazione senza giustificata motivazione costituisce comportamento sanzionabile.

CAPO III

L'Organismo di Vigilanza

NOMINA E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto. Data la dimensione dell'attività, la Villa Alba ha ritenuto di optare per un organismo collegiale composto da tre componenti effettivi, di cui uno in qualità di Presidente.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina e di regola non sono rieleggibili, salvo motivate eccezioni.

Il Modello adottato da Villa Alba intende attuare rigorosamente le prescrizioni del Decreto in relazione ai requisiti che l'Organismo di Vigilanza deve possedere e mantenere nel tempo, requisiti che sono già stati precedentemente esplicitati, ma che per completezza si richiamano brevemente:

- Autonomia: questo carattere, prescritto all'art. 6 lett. b del D.Lgs 231/2001, si esprime innanzitutto rispetto alla stessa società, nel senso che l'Organismo deve rimanere estraneo rispetto ad ogni forma di interferenza e pressione da parte del management aziendale, né deve esercitare attività operative all'interno della stessa società. L'autonomia decisionale si esprime quindi nell'esercizio di poteri ispettivi, di accesso alle informazioni aziendali, di controllo, consultazione e proposta. Sempre in termini di autonomia, l'Odv ha la possibilità di disporre di forme di autonomia finanziaria (un autonomo budget iniziale) e di potestà autoregolamentari.
- Indipendenza: questo requisito, anche se non previsto direttamente dal legislatore, è condizione necessaria di non soggezione ad alcun vertice aziendale. Onde garantire la massima effettività ed imparzialità di giudizio, l'Odv deve caratterizzarsi quale organo terzo, le cui decisioni sono insindacabili. Sia l'autonomia che l'indipendenza sono garantiti con l'inserimento in una posizione referente all'Amministratore Delegato; l'Organismo di Vigilanza è collocato altresì in posizione referente al Collegio Sindacale per fatti censurabili che dovessero coinvolgere gli amministratori.
- Continuità: la continuità d'azione è garantita dalla calendarizzazione delle attività dell'Odv, dalla periodicità dei propri interventi ispettivi e dalla regolarità delle comunicazioni verso i vertici aziendali.
- Professionalità: la professionalità è garantita dalle competenze specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo di Vigilanza.
- .

ORGANISMO DI VIGILANZA: CAUSE DI INELEGGIBILITA' E/O DECADENZA

Costituiscono cause di ineleggibilità ed incompatibilità e/o decadenza dalla carica di Odv:

- Le circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- L'essere indagato per uno dei reati previsti dal decreto;
- La sentenza di condanna o di patteggiamento, anche non definitiva, per aver commesso

- uno dei reati previsti dal Decreto;
- La sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non definitiva, a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - Il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia o l'indipendenza nello svolgimento delle attività di controllo proprie dell'Odv (come ad esempio rapporti di parentela o di coniugio con i componenti del consiglio di Amministrazione o con dipendenti)

Altre cause di ineleggibilità potranno essere inserite nel Modello qualora se ne ravvisi la necessità.

I componenti dell'Odv decadono oltre che per la sopravvenuta insorgenza di una delle cause di cui sopra, anche nelle ipotesi di violazione del Modello attinente alla obbligatorietà:

- a) Delle riunioni
- b) Dei controlli periodici sulle procedure
- c) Delle audizioni del personale e delle relative verbalizzazioni;
- d) Della regolare tenuta del libro dei verbali

Il componente dell'Odv decade altresì qualora risulti assente, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive.

La delibera relativa alle decadenze è adottata senza ritardo dal Consiglio di Amministrazione, che provvede alle necessarie sostituzioni, integrando, se del caso, la composizione dell'Organismo e comporta il divieto di rinnovare la carica.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base al D. Lgs 231/2001 l'Organismo di vigilanza ha l'obbligo di:

- Vigilare sulla effettiva applicazione del Modello, attraverso la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello, mediante il presidio delle aree a rischio di reato, sia di quelle caratterizzanti l'attività della Villa Alba, sia di quelle strumentali alla commissione dei reati.
Per poter ottemperare a tali doveri, l'Organismo di Vigilanza può stabilire le attività di controllo ad ogni livello operativo, dotandosi degli strumenti necessari a segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello ed integrando le procedure di controllo; in particolare il Modello prevede che per ogni operazione ritenuta a rischio specifico debba essere consegnata all'Organismo di Vigilanza un'adeguata documentazione a cura dei referenti delle singole funzioni. Ciò consentirà di procedere, in ogni momento, alla effettuazione dei controlli che descrivono le caratteristiche e le finalità dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, registrato e verificato l'operazione;
- Valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sottoposti, l'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività ed alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto, attraverso un monitoraggio sul sistema dei controlli e dei protocolli;
- Promuovere l'attività di aggiornamento del Modello, da effettuarsi obbligatoriamente in

caso di novità legislative e di modifiche organizzative.

Conformemente ai compiti attribuiti, l'Organismo di Vigilanza deve:

- Controllare la predisposizione ed integrazione della normativa interna dedicata alla prevenzione dei rischi;
- identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi individuati o individuabili rispetto ai reali processi e procedure aziendali procedendo ad un costante monitoraggio delle attività di rilevazione e mappatura dei rischi;
- controllare la diffusione e la conoscenza tra gli organi e i dipendenti della società del Modello fornendo le istruzioni ed i chiarimenti eventualmente necessari.
- provvedere a coordinarsi con le altre funzioni aziendali per un miglior controllo delle attività e per tutto quanto attenga alla concreta attuazione del Modello;
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate con possibilità di accedere direttamente alla documentazione rilevante laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione dei reati oggetto delle attività di prevenzione.

Fermo restando le disposizioni normative ed il potere discrezionale dell'Odv di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, esso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. E' altresì compito dell'Odv:

- a) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile";
- b) verificare periodicamente con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard inserite nei contratti e/o accordi con consulenti e partners finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D. Lgs 231/2001;
 - alla possibilità per Villa Alba di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi del partner o consulente qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni);
- c) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti in Villa Alba, con l'introduzione di eventuali accorgimenti utili a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

RIUNIONI, DELIBERAZIONI E REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Contestualmente alla nomina viene individuato in seno all'Odv un Coordinatore con il compito di promuovere l'attività, presiedere le riunioni e rappresentare l'Organismo presso il Consiglio di Amministrazione e trasmettere annualmente ai soci ed al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta dall'Organismo.

Dal momento della nomina, l'Organismo di Vigilanza dovrà dotarsi autonomamente di un

regolamento di funzionamento che disciplini almeno:

- La calendarizzazione delle attività
- Le modalità di deliberazione
- La verbalizzazione delle riunioni
- La disciplina dei flussi informativi
- L'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi

L'organismo delibera a maggioranza dei suoi membri;

Di ogni operazione compiuta dall'Organismo deve comunque essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. Il componente eventualmente in dissenso deve allegare una relazione di minoranza.

I verbali e gli allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali dell'Organismo, custodito da un membro del Collegio.

L'Organismo verrà dotato di un budget di spesa annuale sufficiente a garantire l'espletamento delle attività di controllo, verifica e aggiornamento del Modello ivi compresa, se necessaria, l'acquisizione di consulenze. Per l'anno 2017 ed i seguenti, a meno di modifiche espresse, il budget assegnato è di € 10.000,00 (euro diecimila/00).

Il budget annuale è approvato con delibera del CdA. Per spese eccedenti il budget definito e per spese straordinarie l'Organismo di Vigilanza richiede di volta in volta per iscritto l'autorizzazione di spesa al CdA.

FLUSSI INFORMATIVI "VERSO" E "DA" L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa violazioni, realizzate o tentate, del presente Modello Organizzativo. A tal fine provvederà ad istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso.

A titolo esemplificativo, si indicano di seguito alcune delle attività societarie del cui svolgimento si ritiene necessario informare l'OdV:

- a) informazioni relative all'assetto dell'azienda e ad eventuali cambiamenti;
- b) notizie relative all'attuazione del Modello e alle sanzioni che in conseguenza della mancata osservanza dello stesso, siano state irrogate;
- c) atipicità o anomalie riscontrate da parte dei vari organi responsabili e degli organi deputati al controllo, nelle attività volte a porre in essere il Modello;
- d) provvedimenti provenienti da qualsiasi Autorità pubblica, dai quali si evinca la pendenza di procedimenti relativi ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001;
- e) avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio o rinnovo di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;
- f) operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità;
- g) partecipazione a gare d'appalto ed aggiudicazione delle stesse e in genere instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.;
- h) informazione immediata di ogni accertamento fiscale, del Ministero del Lavoro, degli Enti previdenziali e di ogni altra Autorità di Vigilanza a cura del responsabile dell'area sottoposta al relativo accertamento;

- i) comunicazioni dal Collegio Sindacale in relazione ad atti o fatti aventi attinenza con la prevenzione dei reati;
- j) comunicazione e informativa documentale in ordine ad operazioni societarie straordinarie ed in ordine alle connesse adunanze dell'organo amministrativo.

A tutti coloro che operano nella struttura è assicurata piena libertà di informare l'Organismo di Vigilanza di ogni aspetto potenzialmente rilevante per la efficace attuazione del Modello.

In linea con l'art. 6 comma 2 del D.Lgs 231/2001, le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta ed indirizzate all'Odv, il quale assicura i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti oggetto della comunicazione.

A tal fine è stata istituita la seguente casella di posta elettronica dedicata, il cui accesso è riservato esclusivamente ai componenti dell'Odv:

odv.villaalba@gruppoini.it

Qualora l'Organismo, nelle forme previste ai punti precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l'avvenuta violazione del Modello da parte dei sottoposti deve immediatamente informarne il Consiglio di Amministrazione, per l'adozione delle misure conseguenti. Qualora gli indizi su avvenute violazioni dolose del Modello siano invece nei confronti dei soggetti apicali, l'Organismo di Vigilanza provvede alle necessarie comunicazioni al soggetto apicale che non è rimasto coinvolto nel reato.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a comunicare all'Odv l'insorgenza e l'esito di procedimenti disciplinari derivanti dall'inosservanza del Modello. Dell'attività informativa svolta, l'Organismo deve conservare idonea documentazione.

L'Organismo di Vigilanza relaziona sulla sua attività periodicamente al Cda.

Le linee e la tempistica di *reporting* che è tenuto a rispettare sono le seguenti:

- a) su base continuativa direttamente al DG su particolari situazioni a rischio rilevate durante la propria attività di monitoraggio e che richiedono l'intervento dell'Ente per l'adozione di eventuali azioni correttive/conoscitive da intraprendere;
- b) su base periodica (con report scritto annuale) al Consiglio di Amministrazione sulla effettiva attuazione ed osservanza delle prescrizioni del Modello;
- c) una tantum al Consiglio di Amministrazione in merito alla necessità di aggiornamento del Modello e alla attualità della mappatura delle aree di rischio;
- d) direttamente al Collegio Sindacale nel caso di fatti sanzionabili ai sensi del D. Lgs 231 commessi dai componenti del Cda.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento o potrà esso stesso presentare richiesta in tal senso, a riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche rilevate nel corso della propria attività.

REFERENTI INTERNI

Per ciascuna delle aree sensibili individuate a seguito dell'attività di risk assessment e

specificamente descritte nelle parti speciali, sono designati da parte dell'Amministratore Delegato i Referenti Interni i quali costituiranno il primo presidio dei rischi identificati e conseguentemente i referenti diretti dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo. I Referenti interni avranno i seguenti compiti:

1. contribuire all'aggiornamento del sistema di prevenzione dei rischi della propria area di riferimento e informare l'OdV;
2. proporre per il tramite dell'OdV, soluzioni organizzative e gestionali per mitigare i rischi relativi alle attività presidiate;
3. informare collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
4. predisporre e conservare la documentazione rilevante e ove richiesto sintetizzare i contenuti per l'OdV per ogni operazione a rischio relativa alle attività sensibili individuate nelle parti speciali;
5. comunicare all'Organismo di Vigilanza le eventuali anomalie riscontrate o la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto.

Nel caso in cui le attività svolte risultino particolarmente complesse, ciascun referente interno potrà nominare a sua volta sub-referenti, purché di tali nomine sia tempestivamente informato l'Organismo di Vigilanza. In ogni caso la responsabilità interna relativa all'informativa ed ai presidi resta in capo al Referente designato.

I referenti per ogni struttura operativa sono i Direttori Amministrativi e Sanitari ed i Risk Manager.